

Riscossione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada – Cass. n. 14304/2022

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza -
Riscossione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Opposizione
all'intimazione di pagamento - Competenza per materia del giudice di pace - Ambito applicativo
- Decisione secondo diritto - Fondamento.

In tema di criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, che spetta alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14304 del 05/05/2022 (Rv. 664915 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_113

Corte

Cassazione

14304

2022